

CIRCOLARE N. 2/2023

a TUTTI I CLIENTI

Loro sedi

BUONI BENZINA PERIODO D'IMPOSTA 2023

Informiamo i signori Clienti che in data 15 gennaio 2023 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 5/2023 che prevede, fra le varie misure, la possibilità per il datore di lavoro privato di erogare buoni benzina o titoli equivalenti ai lavoratori, esenti fino a 200,00 euro, come misura di contenimento dei prezzi del carburante.

Il testo normativo ricalca sostanzialmente quanto previsto lo scorso anno con il D.L. 21/22, convertito il Legge n. 51/22 (decreto Ucraina) pertanto, pur in attesa della circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene siano applicabili le medesime modalità operative già riportate nella nostra circolare n. 10/2022, che si sintetizzando di seguito:

1 - Destinatari

La possibilità di erogare i buoni carburanti si applica unicamente **ai lavoratori dipendenti**, indipendentemente dalla tipologia di rapporto che rivestono (tempo determinato, indeterminato, tempo pieno, parziale, apprendistato ecc.).

Sono invece esclusi amministratori, tirocinanti o altre tipologie di rapporto non riconducibili alla subordinazione.

2 – Assetto, misura e importo del Bonus carburante

L'erogazione è una **mera facoltà** da parte del datore di lavoro, che si accolla interamente l'onere (non è previsto alcun rimborso al datore di lavoro da parte dell'Amministrazione Finanziaria).

Il vantaggio per il datore di lavoro risiede nella possibilità di erogare un buono ai propri dipendenti, in aggiunta alla normale retribuzione contrattualmente prevista, che non è assoggettato ad imposte e a contributi.

Il costo sostenuto per l'acquisto da parte del datore di lavoro corrisponde quindi al valore netto spendibile per il lavoratore, ed è integralmente deducibile dal reddito d'impresa.

STUDIO VITALI

Dottori Commercialisti

www.studiovitali.it

Il valore di € 200,00 costituisce l'importo massimo agevolabile: è possibile quindi optare anche per importi di valore inferiore, non essendoci ulteriori vincoli in merito alla somma da erogare.

Entro tale limite Vi è quindi assoluta libertà di decidere l'importo da riconoscere e a quali dipendenti corrisponderlo: il datore di lavoro, a propria discrezione, può quindi decidere di erogarlo a tutti o solo ad alcuni dipendenti, senza nessun obbligo di riconoscere la stessa cifra per tutti né di effettuare riproporzioni in merito ai lavoratori assunti a tempo parziale o altri vincoli particolari.

Sebbene sul punto non vi siano ancora chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate, si ritiene che il bonus possa essere erogato **una sola volta** per lo stesso lavoratore. Il lavoratore titolare di una pluralità di rapporti di lavoro, quindi, potrà percepire il bonus solamente da un datore di lavoro. In questi particolari casi, quindi, in via prudenziale, è opportuno farsi rilasciare da dipendenti neo assunti, o con contratto a tempo parziale, un'autodichiarazione che attesti se, nel corso del 2023, ha già ricevuto tale tipologia di bonus in precedenti rapporti di lavoro.

3 – Modalità di riconoscimento dell'indennità

Ai fini della detassazione di cui al successivo punto 4, non è ammesso destinare somme di denaro per l'acquisto di carburante: il datore di lavoro può riconoscere esclusivamente voucher, carte prepagate o titoli equipollenti.

Per trasparenza contabile e fiscale, il riconoscimento del beneficio deve essere esposto sul Libro Unico del Lavoro e, si ritiene, che sarà esposto in apposita casella nella Certificazione Unica CU. Si tratta ovviamente di una mera dicitura figurativa, non essendovi la possibilità di erogare a tale titolo somme di denaro.

In merito alla modalità di corresponsione del bonus non vi è alcuna formalità: non sono quindi necessarie lettere di riconoscimento o di accordo, tuttavia questa modalità è sempre consigliata e, nel caso, lo Studio è disponibile a fornire un fac-simile.

In ogni caso è necessario che venga comunicato al nostro Studio il controvalore omaggiato a ciascun dipendente, unitamente alle presenze del mese in cui è avvenuta l'erogazione, per le annotazioni sopra richiamate.

4 – Compatibilità con altri benefici e disciplina fiscale e contributiva

Il controvalore dei buoni benzina erogati non concorre alla formazione del

STUDIO VITALI

Dottori Commercialisti

www.studiovitali.it

reddito ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR, che fissa generalmente il limite di esenzione dei beni e servizi ceduti ai dipendenti a € 258,23 per periodo d'imposta.

Pertanto, **per il solo anno 2023**, sarà possibile erogare a ciascun dipendente:

- buoni benzina per un importo massimo di € 200,00;
- omaggi e fringe benefit (anche ulteriori buoni benzina) fino ad **€ 258,23**.

Con riferimento all'erogazione di omaggi e fringe benefits, si ricorda che il 31 dicembre 2022 è scaduta la previsione normativa speciale che estendeva per il solo 2022 l'esenzione ad € 3.000,00 e quindi, salvo eventuali ulteriori provvedimenti legislativi, si è **ripristinato il precedente limite di € 258,23**.

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità di chiarimento.

Sondrio, 19/01/2023

Cordiali Saluti

STUDIO VITALI